
Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 ¹ sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati dei gruppi 1 o 2 di cui all'allegato 6 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all'autodifesa deve possedere le seguenti competenze specifiche conformemente all'articolo 81 capoverso 1 OPChim:

Art. 3 cpv. 2 lett. d

d. *Abrogata*

Art. 10 Disposizioni transitorie

¹ fino a ³ *Abrogati*

⁴ Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati dei gruppi 1 o 2 di cui all'allegato 6 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all'autodifesa a consumatori finali professionali deve possedere a partire dal 1° giugno 2015 delle necessarie competenze specifiche.

RS

¹ **RS 813.131.21**

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

N. 2.2

2.2 Capacità di interpretare il sistema di classificazione e di caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.

N. 4.1

4.1 Spiegazione del significato delle conoscenze specifiche del prodotto (art. 1 cpv. 1 lett. a) ed elencazione dei requisiti posti al fornitore (art. 2).

N. 4.3

4.3 Spiegazione delle caratteristiche fondamentali pericolose dei gruppi di prodotti (p. es. prodotti corrosivi, spray, solventi).

III

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

... 2012

Dipartimento federale dell'interno:

Didier Burkhalter